

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Serena Imbriani, componente ed estensore,
avv. Priscilla Bortolin, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 08.06.2023, tenutasi in Palmanova (UD), presso la sede del Comitato Regionale LND FIGC in Piazza Grande 11/A, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

Deferimento TFT-SD 22/2022-2023 del procuratore federale a carico di: A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO

Il deferimento. Con atto di data 12.05.2023, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Bagat, Gianfranco Boccia, Marco Stradi e Luca Esposito come di seguito specificati:

“sig. Andrea Bagat, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Luca Esposito prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Polisportiva San Marco, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, nonostante lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Sistiana Sesljan: Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Procura Federale 4 Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito del 1.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Primorje 1924 - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022, Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022, N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022 e Polisportiva San Marco - Sistiana Sesljan del 27.11.2022;

b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Marco Stradi nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società ASD Polisportiva San Marco in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale: Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito dell'1.10.2022, Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022 e N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022;

sig. Gianfranco Boccia, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Polisportiva San Marco: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Primorje - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022 e Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Polisportiva San Marco nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luca Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

sig. Marco Stradi, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Polisportiva San Marco: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5,

delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale di Trieste, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Procura Federale 5 Polisportiva San Marco nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luca Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito dell'1.10.2022, Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022 ed N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022;

sig. Luca Esposito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sistiana Sesljan: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Polisportiva San Marco alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Sistiana Sesljan: Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito del 1.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Primorje 1924 - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022, Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022, N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022 e Polisportiva San Marco - Sistiana Sesljan del 27.11.2022”

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 16.05.2023 veniva fissata l'udienza del 08.06.2023.

Con memoria di data 05.06.2023 la A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO ammetteva la violazione regolamentare chiedendo la valutazione da parte dell'organo giudicante delle circostanze attenuanti sulla base della buona fede legata alla condotta della società nonché l'applicazione dell'istituto della continuazione nell'illecito sportivo.

Rappresentava, inoltre, di aver preso contatti con la Procura Federale al fine di richiedere, come per gli altri incolpati, la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 126 C.G.S. ricevendo tuttavia diniego “in ragione di indicazioni operative che non avrebbero permesso, nella fase conclusiva della stagione sportiva, la definizione di accordi senza incolpazione relativi a richieste sanzionatorie di penalizzazione”.

Il dibattimento.

All'udienza del 08.06.2023 dinanzi al TFT – SD compariva in rappresentanza della Procura Federale il dott. Luca Ricatto, oltre al presidente della A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO sig. Andrea BAGAT, nonché il tesserato della anzidetta associazione sportiva, sig. Alessandro VESCOVINI.

Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità della A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO, formulava la richiesta della irrogazione dell'ammenda di euro 700,00 e di 9 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato di competenza, oltretutto nella successiva stagione sportiva.

Sentiti dal Tribunale, i rappresentanti della A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO confermavano quanto già dichiarato in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, ammettendo di aver commesso l'errore in buona fede e per mancanza di esperienza.

In particolare, veniva sottolineato che la Polisportiva aveva dato vita all'attività calcistica solo due anni prima, con lo spirito di elevare il valore morale e sociale all'interno del difficile contesto territoriale nel quale l'attività sociale si svolge.

Inoltre, precisavano che il fatto che il sig. Luca ESPOSITO non potesse giocare per la A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO fosse emerso solamente dietro segnalazione della A.S.D. SISTIANA SESLJAN, società presso cui il giocatore era stato in precedenza tesserato, solo dopo il fischio d'inizio della gara tra la propria società e appunto la A.S.D. SISTIANA SESLJAN – con mala fede di quest'ultima – rendendo così impossibile porvi rimedio prima e comunque in tempo utile.

Facevano altresì presente che la società avrebbe patteggiato in corso di indagine qualora i punti di penalizzazione fossero stati da scontare nella stagione sportiva appena conclusa.

La A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO chiedeva quindi il proscioglimento o comunque la sanzione nei minimi.

La motivazione.

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento *de quo* sia fondato e vada accolto per quanto di seguito specificato.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale di Trieste, il quale con nota del 21.12.2022 comunicava alla Procura Federale l'irregolarità dell'impiego del calciatore LUCA ESPOSITO tra le fila della A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO, che risultava invece essere tesserato per la A.S.D. SISTIANA SESLJAN.

Veniva accertato che l'irregolarità si era verificata dal 05.10.2022 al 27.11.2022, per 9 gare di Campionato Juniores U19 Provinciale – Girone A. Il Giudice Sportivo, a seguito della partita del 27.11.2022 ne aveva comminato la sanzione della perdita con il risultato di 3 a 0 a favore della A.S.D. Sistiana Sesljan, oltre all'inibizione a carico del dirigente della Polisportiva San Marco Batti Dimitri fino al 31.12.2022 ed una giornata di squalifica al calciatore ESPOSITO.

La Procura Federale sottoponeva ad indagini anche il Presidente, due dirigenti accompagnatori, di cui uno all'epoca dei fatti non tesserato, ed il giocatore della A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO, oltre alla società stessa per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 CGS. Tutti i soggetti, ad esclusione di quest'ultima definivano le loro posizioni patteggiando prima del deferimento le relative sanzioni.

Gli illeciti attribuiti a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alla società sportiva, dunque, sono legati all'utilizzo irregolare di un calciatore e allo svolgimento del ruolo e compito di dirigente accompagnatore da parte di un soggetto non tesserato.

A tale proposito, l'art. 6 CGS distingue da un lato la responsabilità diretta, che trova fondamento nell'immedesimazione organica del soggetto che commette l'illecito, e dall'altro la responsabilità oggettiva, che ha rilevanza in quanto la violazione viene commessa da dirigenti, tesserati o comunque soggetti rilevanti per l'ordinamento federale che appartengono alla società sportiva.

La norma descritta assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi che scaturisce dall'inosservanza dei comportamenti imposti dai regolamenti federali per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica.

Le condotte considerate censurabili nel caso di specie trovano fondamento nella normativa in materia di tesseramento dei dirigenti accompagnatori e dei calciatori contenute nelle N.O.I.F. come richiamate dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 32 CGS).

In particolare, l'art. 37 NOIF prescrive che il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva debba essere effettuato all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza, definendo così in modo preciso l'arco temporale in cui gli adempimenti formali relativi all'organigramma societario devono essere compiuti.

Per quanto concerne i calciatori, secondo l'art 39 comma 1 NOIF, il tesseramento per la F.I.G.C. si perfeziona con la richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale questi intendono svolgere l'attività sportiva entro il 31 marzo di ogni anno, derogando a tale termine solo nell'ipotesi di tesseramento di calciatori e calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie". Nell'ambito della singola gara, poi, le norme regolamentari stabiliscono quali debbano essere gli adempimenti preliminari che il dirigente accompagnatore deve svolgere, tra i quali, in particolare, la presentazione all'arbitro delle tessere dei calciatori, laddove previste, o dell'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco contenente i nominativi dei calciatori e di tutti i soggetti che possono accedere al recinto di gioco.

Il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ha comunque la possibilità di attestare, con conseguente responsabilità propria e della società, che un calciatore è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento (art. 61 N.O.I.F.).

Ciò posto è di tutta evidenza come non vi siano dubbi sulla violazione da parte della società delle prescrizioni relative agli adempimenti formali relativi alla regolare costituzione, tanto con riferimento all'organigramma, per quanto riguarda il dirigente, quanto alla propria rosa, inserendovi un calciatore nonostante la carenza di titolo per utilizzarlo.

La negligenza della società deferita è persistita per un periodo rilevante, tenuto conto che il giocatore è stato utilizzato per nove gare di campionato senza essere tesserato.

La medesima violazione, infatti, si è ripetuta e protratta *coram populo* a decorrere dalla gara di campionato del 5 ottobre 2022 fino alla data dell'incontro diretto con la società di appartenenza del giocatore, disputatosi il 27 novembre 2022.

Principio ormai recepito all'interno dell'ordinamento sportivo è quello della continuazione, previsto al secondo comma dell'art. 81 c.p., a mente del quale "*chi con più azioni od omissioni, esecutive di un*

medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge” è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo. La *ratio* di tale norma tiene conto del principio del *favor rei* e risiede nel fatto che il soggetto che commette più reati con uno scopo unico dimostra minore inclinazione criminale di colui che realizza più reati con più scopi diversi, con conseguente sanzione più favorevole.

Ai fini dell'applicazione del principio di continuazione nell'ambito dell'illecito sportivo è necessario che sussistano tutti gli elementi propri dell'istituto penalistico, e dunque: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni della medesima o di diverse norme; 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un unico disegno criminoso.

“Una volta accertato il vincolo della continuazione tra le diverse condotte, ai fini della concreta determinazione della pena complessiva, il giudice del merito è tenuto a valutare i singoli reati (nel caso in esame, le singole violazioni) e ad effettuare il doveroso giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti avendo cura, in caso di prevalenza delle prime, di calcolare nel minimo l'effetto di riduzione e, in caso di prevalenza delle aggravanti, di calcolare nel massimo l'aumento (Cass., Sezioni unite, 13/6/2013, n. 25939; Cass., Sezioni unite, 27/11/2008, n. 3286)” (n. 1/CFA/2019-2020/C).

il Codice di Giustizia Sportiva sanziona, in osservanza del principio di afflittività della pena, le società sportive che si rendano responsabili di violazioni regolamentari inerenti il tesseramento di dirigenti e calciatori sia con la penalizzazione sul punteggio sia con l'aggiunta di una sanzione di carattere pecuniario.

Ed invero, per l'ordinamento sportivo le sanzioni poste a carico delle società hanno essenzialmente scopo e funzione retributiva oltre che quella di restaurare la *par condicio* nelle competizioni agonistiche. Per quest'ultimo motivo, inoltre, laddove la penalizzazione risulti inefficace dal punto di vista afflittivo nella stagione sportiva in corso, essa dovrà essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva successiva.

Tra le circostanze attenuanti applicabili al caso di specie non si può non tenere anche conto della dimostrata buona fede della società deferita.

L'ammissione di colpevolezza nella commissione dell'illecito, la promozione dei valori sociali e morali e la volontà di patteggiare, che la Procura Federale non ha accolto *“in ragione di indicazioni operative”*, costituiscono tutti elementi che influiscono nella calibrazione della sanzione da parte dell'organo giudicante.

Questo Tribunale, in più, ritiene di dover tenere in debito conto anche il fatto che la ASD SISTIANA SESLJIAN, priva del proprio calciatore per un arco temporale non indifferente, mai si sia adoperata per segnalare la situazione anomala prima dello scontro diretto tra le due compagini. Nella valutazione di tale circostanza emerge, se non una mala fede come lamentato dalla deferita, quantomeno una negligenza di tipo solidale, che ha senza dubbio condizionato quello che è risultato il disegno complessivo dell'illecito e delle sue conseguenze.

Alla luce di tutti gli elementi esaminati, pertanto, si conferma la responsabilità della società deferita e la correttezza del capo di incolpazione alla stessa ascritta e, conseguentemente, nella quantificazione della sanzione le norme di riferimento degli illeciti commessi devono essere lette mediante una valutazione critica di tutte le circostanze attenuanti, come sopra descritte e risultanti dagli atti.

Si ritiene dunque equa e proporzionata al caso di specie, in ragione delle sue specificità e sfaccettature, e altresì in doverosa applicazione del principio di afflittività, la sanzione della ammenda di euro 400 (quattrocento) e della penalizzazione di 5 (cinque) punti a carico della ASD POLISPORTIVA SAN MARCO, da scontarsi quest'ultima nel campionato di competenza e nel corso della prossima stagione sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto alla ASD POLISPORTIVA SAN MARCO, ritenuta la responsabilità della stessa, le irroga la sanzione della ammenda di euro 400,00 (quattrocento) e la penalizzazione di 5 (cinque) punti, da scontare nel campionato di competenza e nel corso della prossima stagione sportiva.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione e ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.